

CONSERVATORIO DI MUSICA “NICCOLO’ PICCINNI”
Ministero dell’Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica e Musicale

Prot. 4002

Bari, 14 marzo 2011

Ai Sigg. Docenti

Albo

Sede

Oggetto: Attività artistica esterna e incarichi presso altre Istituzioni pubbliche e/o soggetti privati.
Modalità di richiesta autorizzazioni e comunicazioni connesse.

Pervengono a questa Direzione quesiti relativi alle attività in oggetto, per le quali si ritiene necessario chiarire l’orientamento di questa Istituzione e stabilire uniformi criteri e modalità di richiesta delle autorizzazioni necessarie.

Lo svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con specifico riferimento ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, trova la sua fondamentale regolamentazione nelle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 60, della legge 662/96, 58 del d.lgs. 29/93 così come modificato dagli artt. 26 del d.lgs. 80/98 e 16 del d.lgs. 387/98, nonché dall’art. 53 del d.lgs. 165/2001.

L’art. 1, comma 60, della legge 662/96, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione lavorativa superiore al 50% di quella a tempo pieno, stabilisce il divieto di **“svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa”**.

Sullo stesso tenore della suddetta disposizione l’art. 58 del d.lgs. 29/93, come modificato dall’art. 26 del d.lgs. 80/98 e successivamente dall’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, nel dettare la disciplina specifica relativa alle modalità di conferimento e autorizzazione degli incarichi, esclude per le PP.AA. la possibilità di conferire ai



CONSERVATORIO DI MUSICA “NICCOLO’ PICCINNI”

Ministero dell’Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica e Musicale

dependenti di cui sopra incarichi **“non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”**.

Tale divieto, come precisato dal comma 6 dello stesso articolo 53, riguarda **“tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso”**.

Alle due richiamate disposizioni normative si aggiungono, nell’ambito della disciplina generale relativa al regime degli incarichi dei dipendenti delle PP. AA., sia le previsioni dell’art. 60 del D.P.R. del 10.1.1957 n. 3, riguardante i casi di incompatibilità assoluta, sia lo stesso citato art. 53, riguardante gli eventuali incarichi per i quali è esclusa ogni situazione di incompatibilità.

Le disposizioni di cui sopra trovano ulteriore conferma nella circolare n. 3/97 emanata in data 19 febbraio 1997 dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

La circolare espressamente sottolinea, al successivo punto 6 comma 8, che **“le attività extra istituzionali sono da considerarsi incompatibili quando: 1) oltrepassano i limiti della saltuarietà e occasionalità; 2) si riferiscono allo svolgimento di libere professioni”**.

Tale precisazione è importante e significativa perché esprime, in relazione all’individuazione dei criteri e delle attività riguardanti la compatibilità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti con il conferimento di incarichi esterni, una posizione chiara e precisa che può consentire una più semplice e univoca interpretazione del dettato normativo, in perfetta linea, peraltro, con l’esigenza, sottolineata dal comma 5 del richiamato art. 53, di eventualmente consentire l’autorizzazione all’esercizio di incarichi secondo “criteri oggettivi e predeterminati” che tengano conto della specifica professionalità e siano tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

A conferma del dovere di esclusività del rapporto di lavoro di cui sopra, la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica sottolinea ulteriormente che **“le attività consentite sono, comunque, un’eccezione rispetto al prevalente e generale principio di incompatibilità. Per questo, il potere di autorizzazione delle amministrazioni deve essere esercitato secondo criteri oggettivi e idonei a verificare la compatibilità**



dell’attività extra istituzionale in base alla natura della stessa, alle modalità di svolgimento e all’impegno richiesto”.

In relazione alla particolare tipologia del settore AFAM, il CCNL 2002-2005, a cui fa espresso riferimento anche il CCNL 2006-2009, prevede due tipologie distinte relative a tale problematica, richiamate degli artt. 24 e 27 che qui si riportano integralmente.

ART. 24 – INCARICHI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI

1. I professori di prima e seconda fascia possono accettare incarichi per attività di insegnamento e per altre attività professionali consentite dalla legge, conferiti da altre Istituzioni, pubbliche e/o private, a condizione che le predette attività consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l’Istituzione di appartenenza. A tal fine l’Istituzione rilascerà il necessario il nulla osta dietro richiesta dell’interessato.

ART. 27 – INCOMPATIBILITA’, CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI

1. Fermo restando il regime delle incompatibilità previsto dall’art. 53 del d.lgs. n.165/2001, è ammesso l’esercizio della libera attività in campi artistici purché questa non si ponga, per sua natura, in conflitto con le attività e il ruolo dell’Istituzione nel territorio. I professori non possono impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi.

2. Delle attività consentite di cui al precedente comma il professore deve darne comunicazione al direttore.

3. Il professore che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal direttore a cessare dalla situazione di incompatibilità.

4. La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l’eventuale azione disciplinare.

5. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l’incompatibilità sia cessata, il professore decade dall’ufficio.

6. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del direttore.

In relazione alle previsioni di cui all’art.24, appare evidente che gli incarichi a cui si fa riferimento sono quelli che vengono svolti con carattere di continuità presso una Istituzione pubblica o privata (ad esempio collaborazioni con orchestre o istituzioni



CONSERVATORIO DI MUSICA “NICCOLO’ PICCINNI”

Ministero dell’Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica e Musicale

formative, incarichi di Direzione Artistica continuativa di Enti e/o Associazioni nonché di Direzione di Gruppi Cameristici, Corali o Orchestrali).

Inoltre tale disciplina vale per ogni altro incarico, anche occasionale, ad esempio di consulenza e/o collaborazione, di consigliere d’amministrazione di enti pubblici e/o di enti senza scopo di lucro, comunque non relativo all’attività artistica.

In tutti questi casi la richiesta di autorizzazione va presentata in via ordinaria non meno di 30 giorni prima dell’assunzione dell’incarico.

Ad ogni modo, dovendo tale provvedimento essere portato all’approvazione del Consiglio Accademico dell’Istituzione, stante il termine di 30 giorni stabilito per legge per la concessione o il diniego dell’autorizzazione stessa, si raccomanda la tempestività nell’inoltrare tali richieste.

L’importanza di tali autorizzazioni è evidenziata dal fatto che lo svolgimento di incarichi esterni senza la prescritta autorizzazione presso pubbliche amministrazioni comporta una grave infrazione disciplinare nonché il trasferimento dell’importo della prestazione al Fondo dell’Amministrazione di appartenenza, mentre per attività svolte presso enti pubblici economici o soggetti privati, comporta una sanzione pari al doppio dell’importo percepito.

Si precisa che sono escluse dalla richiesta di autorizzazione:

- 1- le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili,
- 2- l’utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali,
- 3- la partecipazione a convegni e seminari,
- 4- gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate,
- 5- gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo
- 6- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita.

In merito all’art.27, è di tutta evidenza che l’attività artistica qui richiamata soggiace al principio della saltuarietà e occasionalità già richiamato e, in particolare, essa non deve porsi ‘ in conflitto con le attività e il ruolo dell’Istituzione sul territorio’.



CONSERVATORIO DI MUSICA “NICCOLO’ PICCINNI”

Ministero dell’Università e della Ricerca

Alta Formazione Artistica e Musicale

Giova ricordare che tale comunicazione è obbligatoria anche in caso di attività occasionali per le quali non sono previsti compensi.

Va inoltre chiarito che la comunicazione iniziale non esaurisce i doveri di informazione, ma va effettuata una comunicazione distinta per ogni attività artistica occasionale da effettuarsi, preventivamente allo svolgimento della stessa.

Infine si rileva che non potrà essere richiesto e concesso qualsivoglia spostamento di lezione motivato da attività artistica, proprio per l’oggettiva conflittualità di tale richiesta con l’attività didattica svolta dal Docente nell’Istituzione.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, allegando alla presente la relativa modulistica.

F.to Il Direttore
M° Francesco Monopoli

All. 1 – Comunicazione Libera Attività
All. 2 – Richiesta Autorizzazione incarichi esterni



DICHIARAZIONE LIBERA ATTIVITA' ARTISTICA
ai sensi dell'art. 27 CCNL 16-2-2005 comparto AFAM
Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
"N. PICCINNI" - BARI

Il sottoscritto _____

qualifica _____ presso il Conservatorio di musica "N. Piccinni" di Bari

ai sensi dell'art. 27 del CCNL 16-2-2005 comparto AFAM, in rapporto all'a.a. _____

CHIEDE

- di avvalersi della facoltà di svolgere libera attività in campi artistici, pronto a interromperla qualora dovesse interferire rispetto ai propri impegni istituzionali, nonché porsi in conflitto con l'attività e il ruolo dell'Istituzione nel territorio.

DICHIARA

- di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione al Direttore di tale attività artistica occasionale, comunque antecedente allo svolgimento della stessa,;
- che la libera attività in campi artistici di cui alla presente dichiarazione non rientra nelle previsioni di cui all'art. 24 del CCNL 16-2-2005 comparto AFAM, né degli incarichi di cui all'art.53 del D.Lgs. 165/2001, per cui è richiesta concessione di specifica autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza;
- di essere consapevole che l'inosservanza del regime delle incompatibilità, secondo quanto stabilisce l'art. 15 del DPR 382/80, nonché l'art. 27 del CCNL 16-2-2005 comparto AFAM, conduce alla diffida e, nel caso in cui l'incompatibilità non sia cessata nei 15 giorni successivi, al procedimento di decadenza dall'ufficio.

Luogo e Data _____

Firma _____

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE (NULLA OSTA) ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI

Ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001
e dell'art. 24 CCNL 16-2-2005 comparto AFAM
Incarichi presso altre istituzioni

AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
"N. PICCINNI" BARI

Il sottoscritto _____

qualifica _____ presso il Conservatorio di musica "N. Piccinni" di Bari ai sensi
dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 24 del CCNL 16-2-2005 comparto AFAM

CHIEDE

l'autorizzazione a svolgere il seguente incarico retribuito:

Soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico:

Indirizzo: _____

Codice fiscale e/o Partita Iva dell'Ente o dell'Azienda che conferisce l'incarico

Oggetto e natura dell'incarico _____

Modalità di svolgimento dell'incarico e corrispettivo lordo

per il periodo dal _____ al _____

A tal fine dichiara di essere consapevole che l'inosservanza delle disposizioni in materia di autorizzazioni (T.U. 1592/33 – art. 53, comma 7 del D.Lgs 165/2001) può essere valutata in sede disciplinare in relazione alla verifica del corretto adempimento dei doveri d'ufficio; che le disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs 165/2001, prevedono anche che, in caso di inosservanza, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

Nel caso di incarichi attribuiti da Enti pubblici economici e di soggetti privati, in caso di inosservanza, le sanzioni sono quelle disposte dal comma 9 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'incarico non pregiudicherà in alcun modo il regolare assolvimento dei propri compiti istituzionali (attività didattica, assistenza agli studenti, partecipazione agli organi collegiali).

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare ogni variazione relativa al presente incarico che dovesse verificarsi nell'effettuazione dello stesso, entro e non oltre il termine di 7 giorni dal verificarsi dell'evento.

Luogo e Data _____

Firma _____